

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2004, N. 11

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia

(BURL n. 19, 1° suppl. ord. del 07 Maggio 2004)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11

Art. 1.

Finalità.

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

2. La Regione a tal fine:

- a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
- b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
- c) sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i piccoli comuni nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli articoli 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 e 1 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge;
- d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
- e) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;
- f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali;
- g) favorisce l'attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all'articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma annuale di semplificazione previsto dall'articolo 2, commi dal 19 al 22, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

Art. 2.

Ambito di applicazione.

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori: **(1)**

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico.

1 bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.**(2)**

2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante "interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani" e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato.**(3)**

3. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura regionale entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.**(4)**

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.



Art. 3.(5)

Art. 4.

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi.

1. Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

Art. 5.

Disposizioni in materia di istruzione.

1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.

2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.

3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.**(6)**

Art. 6.

Disposizioni in materia di formazione professionale.

1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle Iniziative di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e sull'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL))(7) è sostituito dal seguente:

"3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell'iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata."

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP.

1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34)(8), è apportata la seguente modifica:

a) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole "rilevanza degli interventi previsti", sono inserite le seguenti: *"e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni"*.

Art. 9.

Agevolazioni tributarie.

1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in

materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere stabilite agevolazioni rispetto alle vigenti aliquote e tariffe. Le misure sono introdotte nella citata l.r. 10/2003 nei limiti fissati dall'Unione europea.(9)

2. (10)

3. (10)

4. (10)

5. (10)

Art. 9 bis

Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti.(11)

1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);

b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il cofinanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare all'UPB 6.5.5.3.343 'La riqualificazione e lo sviluppo urbano' del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

Art. 10.

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dalla classificazione di cui all'articolo 2. (12)(13)

1 bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale.(14)

Art. 11.

Norma finanziaria.

1. Per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 125.000,00.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione per pari importo di competenza e di cassa delle risorse stanziare all'UPB 1.1.2.1.2.3 "Partenariato economico sociale e partenariato territoriale – Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata", dello stato di

previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

3. Per gli interventi in conto capitale di cui all'art. 5, si provvede per gli anni 2004 e successivi con le risorse stanziare all'UPB 2.5.2.1.3.74 "Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, per l'anno 2004, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" è incrementata di € 125.000,00.

Art. 12.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 e successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Vedi anche art. 6, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
5. Il comma 3 è stato abrogato, a decorrere dal centottantesimo giorno della pubblicazione della l.r. 28 novembre 2007, n. 30, dall'art. 2, comma 2, lett. c) della l.r. 28 novembre 2007, n. 30. L'intero articolo è stato abrogato dall'art. 155, comma 2, lett. h) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6.
6. Vedi art. 143, comma 2, lett. b) della l.r. 14 luglio 2009, n. 11.
7. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26.
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26.
11. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
12. Vedi errata corrige BURL 16 luglio 2004, n. 29, 1° suppl. ord.
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
14. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5.